

art. 1 - Durata delle udienze

L'udienza penale dibattimentale inizia alle ore 9.00 e ordinariamente termina alle ore 15.30.

Al suddetto orario di chiusura si potrà fare eccezione, protrando l'attività, comunque non oltre le ore 17,00 nei casi seguenti:

- ordine del giudice in casi straordinari quali, esemplificativamente, la trattazione di processi con imputati detenuti per la stessa causa, con prescrizione imminente, con oggettiva impossibilità di differimento della prova etc.;
- trattazione non prevista di udienza di convalida e giudizio direttissimo;
- accordo delle parti previa disponibilità del personale amministrativo che assiste il giudice.

In nessun caso l'udienza potrà essere prolungata oltre l'ora di chiusura ordinaria al solo fine di emettere sentenze con motivazione contestuale.

Allo scopo di non protrarre eccessivamente la durata dell'udienza, le parti potranno consentire che il giudice riservi la risoluzione di questioni preliminari di particolare complessità rinviando la decisione all'udienza successiva sempreché il differimento non pregiudichi la ragionevole durata del processo.

Il Dirigente amministrativo adoterà le soluzioni organizzative più idonee a garantire l'assistenza

all'udienza anche nelle ore pomeridiane con minor sacrificio per il personale e senza aggravio per Erario (riorganizzazione dei rientri pomeridiani, sostituzione dell'assistente durante l'udienza etc.).

Art. 2 - Organizzazione delle udienze

Per quanto concerne i processi dinanzi al Tribunale monocratico, l'udienza sarà divisa in tre fasce orarie, per un massimo di trenta processi:

I fascia: dalle ore 9.00 alle ore 11.15;

II fascia: dalle 11.15 alle ore 13.30;

III fascia: dalle 13.30 alle ore 15.30.

L'ordine di trattazione seguirà, di regola, il seguente criterio:

processi con imputati o testimoni detenuti;

processi con videoconferenza;

processi con testimoni che debbano rientrare in località lontane;

processi nei quali debbano essere esaminati solo periti e consulenti;

Il Tribunale in composizione monocratica riserva la prima udienza mensile per le prime comparizioni che saranno fissate in un numero massimo di ottanta processi, nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si ammettono i riti alternativi, si tratta l'ammissione delle prove, si determina il numero di udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti ed il Tribunale si impegnano a rispettare. Per questa udienza non dovrà essere autorizzata la citazione di testimoni, periti e consulenti; tuttavia anche in questa udienza potrà svolgersi l'istruttoria dibattimentale allorché situazioni eccezionali apprezzate discrezionalmente dal giudice lo impongano (testimoni citati per errore per i quali sia impossibile una nuova comparizione, persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità per le quali ci sia il consenso ad anticipare l'esame, etc.).

Allo scopo di evitare l'inutile comparizione di persone offese che non intendano costituirsi parte civile, il P.M. ed il GUP inseriranno nei modelli dei decreti di citazione a giudizio apposito avviso della facoltatività della comparizione con l'avvertimento che la citazione come testimone sarà disposta per una successiva udienza.

Con riferimento ai processi innanzi al Tribunale Collegiale, l'udienza sarà divisa in due fasce orarie, per un massimo di quindici processi:

I fascia dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

II fascia dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Dopo i processi con attività istruttoria si tratteranno i processi con discussione e, di seguito procedimenti in camera di consiglio (Tribunale del riesame, incidenti di esecuzione etc.). In ogni caso la trattazione di un processo fissato in seconda o terza fascia non potrà essere anticipato alla prima se non con il consenso delle parti e solo nei casi in cui tutte le parti private siano presenti personalmente. Anche l'ordine di trattazione della seconda fascia e della terza fascia potrà essere eccezionalmente derogato su motivata richiesta delle parti discrezionalmente valutata dal giudice.

La fascia oraria di trattazione del processo dovrà essere indicata, oltre che nella ordinanza dibattimentale di rinvio, negli ordini di traduzione e nelle citazioni dei testimoni.

Il personale incaricato dell'assistenza al giudice e della chiamata dei processi sarà presente in aula

alle ore 8.45 onde compiere un primo controllo della presenza di parti e testimoni e ricevere informalmente richieste attinenti all'ordine di trattazione del processo.

Prima dell'inizio dell'udienza il giudice procederà ad una programmazione di massima dell'udienza comunicando ai presenti, nel rispetto della prevista fascia di trattazione, l'ora presumibile di chiamata del processo, onde contenere i tempi di attesa per le parti e i testimoni, ed indicando, eventualmente, i processi che, per ragioni contingenti (sovraccarico del ruolo, impedimenti di parti e difensori etc.), dovranno essere rinviati.

Allo scopo di evitare la comparizione non necessaria dei testimoni, il P.M. ed i Difensori concorderanno la rinuncia all'esame (previa eventuale acquisizione di atti d'indagine ai sensi dell'art. 493 comma III c.p.p.) nelle udienze precedenti la loro comparizione o, comunque, prima della citazione degli stessi. Fino a quando l'organico del Tribunale e la dotazione di mezzi non consentiranno la separazione delle udienze di convalide degli arresti da quelle ordinarie dibattimentali, l'organizzazione come sopra disciplinata potrà subire volta per volta deroghe per il sopravvenire di convalide e giudizi direttissimi che, in ogni caso ed ove possibile, dovranno essere celebrati prima di ogni altra attività. Al fine di garantire la sicurezza pubblica durante lo svolgimento delle udienze il giudice segnalerà al Presidente del Tribunale la trattazione dei processi per i quali appare opportuno l'apprestamento di un presidio delle Forze dell'Ordine.

Art. 3 - Ruolo d'udienza

Il ruolo di udienza, possibilmente con le indicazioni delle fasce, dovrà essere predisposto ed affisso sulla porta dell'aula almeno un giorno prima o comunicato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a mezzo telematico. Nella formazione del ruolo il giudice terrà conto della complessità dell'attività programmata, del numero degli imputati, della consistenza e del numero delle testimonianze nonché delle esigenze tempestivamente rappresentate dal P.M. e dai Difensori curando, ove possibile, di concentrare nella medesima udienza tutti i processi ai quali sia interessato (per titolarità delle indagini o per successiva assegnazione) lo stesso Sostituto; quest'ultimo criterio sarà pressoché vincolante per processi di competenza ODA che siano seguiti da un solo Sostituto.

Art. 4 - Difensore d'ufficio

L'Ordine degli Avvocati garantirà, per ciascuna udienza, la presenza del difensore d'ufficio di turno con l'invio al personale di cancelleria dell'elenco trimestrale, con relativa utenza cellulare, degli avvocati designati.

Art. 5 - Disposizione transitoria

Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della sottoscrizione. Tuttavia, in caso di udienza con processi già fissati fino ad oggi, sarà cura del giudice trattare un numero massimo di quaranta procedimenti, previa indicazione - all'inizio dell'udienza - di quelli eccedenti che verranno rinviati de plano.

Foggia, 14 dicembre 2017

Il Presidente del Tribunale
dott. Corrado Di Corrado

Il Procuratore della Repubblica
dott. Ludovico Vaccaro

Il Presidente della Prima Sezione Penale
dott.ssa Maria Rita Mancini

Il Presidente della Seconda Sezione Penale
dott. Antonia Civita

Il Presidente
Della Camera Penale di Capitanata
avv. Gianluca Ursitti

Per il Consiglio dell'Ordine
il Presidente della Commissione Penale
avv. Diego Petroni